

a mezzo fax o via pec, e a tale udienza, con ordinanza, confermare, modificare o revocare il provvedimento emanato con detto decreto.

In via subordinata, ove non siano ritenuti sussistenti i presupposti per l'emissione del decreto inaudita altera parte, fissare udienza di comparizione delle parti in contraddittorio, procedendo nel modo ritenuto opportuno agli atti di istruzione ritenuti indispensabili, e con ordinanza, ordinare al Sindaco del Comune di Latina, anche nella sua qualità di ufficiale di governo responsabile della tenuta dei registri dello stato civile e della popolazione anagrafica residente, previo accertamento del diritto di residenza del ricorrente, la immediata iscrizione del Sig. ████████ nel registro della popolazione residente in Latina, se ritenuto, far data dal giorno 23 maggio 2024, e comunque emettendo ogni altro provvedimento d'urgenza che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo, per tutti i motivi dedotti in narrativa.

Nel merito previo accertamento dei diritti alla residenza del ricorrente, ordinare al Sindaco del Comune di Latina, anche nella sua qualità di ufficiale di governo responsabile della tenuta dei registri dello stato civile e della popolazione anagrafica residente, la immediata iscrizione del sig. ████████ nel registro della popolazione residente anagrafica del Comune di Latina, se ritenuto, a far data dal giorno 23 maggio 2024, e comunque disporre ogni altro provvedimento d'urgenza che appaia secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo, per tutti i motivi meglio dedotti in narrativa.

Condannare in caso di resistenza alla domanda di parte attrice, il Comune di Latina, in persona del suo Sindaco pro tempore, alla rifusione delle spese e compensi oltre rimborso forfetario per spese generali, oltre iva e cpa come per legge”;

considerato che, a sostegno del ricorso, ha dedotto:

di essere senza fissa dimora, e di aver trovato rifugio in un ricovero di fortuna, in Via Isonzo, 253;

che frequenta ogni giorno il servizio mensa della Caritas di Latina in Via Cicerone, 114 ed ha frequentato, e con un buon livello di ascolto ed interazione della lingua italiana, la scuola Penny Wirton, scuola di italiano per migranti, ha fatto accesso e usufruisce del servizio per contrasto alla povertà (PIS, pronto intervento sociale) di Latina, sito in Viale don Morosini;

che ha fatto richiesta di residenza fittizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, terzo comma, della legge n. 1228/1954, in “Via della Casa comunale”, via fittizia di cui il Comune di Latina si è dotata giusta deliberazione di Giunta comunale n. 294 del 29 novembre 2011;

che la richiesta, inviata il data 14/5/2024, è stata corredata da tutti i documenti sopra descritti

che, in data 23 maggio 2024 l'Ufficio anagrafe dichiarava “irricevibile” la richiesta con la seguente motivazione: *“permesso di soggiorno scaduto: il pagamento del kit postale di rinnovo è avvenuto oltre i 60 gg dalla scadenza”*;

che, in pari data, ha inoltrato, per il tramite della sua difesa, pedissequa richiesta di iscrizione all'anagrafe, precisando, in una nota, la validità del permesso di soggiorno;

che, nelle more, il 30/5/2024, il sig. ██████ si è presentato presso la Questura di Roma, rappresentando peraltro l'inoltro della richiesta di iscrizione all'anagrafe;

che la predetta autorità ha rilevato la carenza del certificato di residenza, invitando il ricorrente a provvedere alla produzione nel termine di giorni 10;

che, in data 3/6/2024, l'Ufficio anagrafe del Comune di Latina, ha nuovamente rigettato come “irricevibile” la richiesta, con le stesse motivazioni (*“permesso di soggiorno scaduto: il pagamento del kit postale di rinnovo è avvenuto oltre i 60 gg dalla scadenza”*);

tenuto conto della documentazione allegata al ricorso emergono elementi tali da far ritenere sussistenti i presupposti per concedere il chiesto provvedimento cautelare;

che il provvedimento adottato dall'amministrazione comunale risulterebbe gravemente lesivo dei diritti anche costituzionalmente tutelati del ricorrente;

che il provvedimento dell'amministrazione di iscrizione nell'anagrafe avrebbe carattere meramente ricognitivo e costituisce un diritto soggettivo perfetto dell'istante, che diversamente sarebbe privato del godimento di prestazioni e servizi che gli competono per legge;

che non osta all'iscrizione anagrafica la intervenuta scadenza del permesso di soggiorno;

che il presupposto del *periculum in mora* della chiesta tutela urgente è rappresentato non solo dalla protratta violazione ed impedimento all'esercizio di diritti di rilievo costituzionale connessi all'iscrizione nei registri anagrafici;

ritenuto competente è il Tribunale adito, considerato che, come chiarito dalla Suprema Corte, le controversie in materia di iscrizione e cancellazione nei registri anagrafici della popolazione coinvolgono situazioni di diritto soggettivo, e non di mero interesse legittimo, attesa la natura vincolata dell'attività amministrativa ad essa inerente, con la conseguenza che la cognizione delle stesse è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario;

considerato che le deduzioni del ricorrente trovano ampio riscontro documentale nelle allegazioni al ricorso;

ritenuto che sussistono, in ragione di quanto sopra e dell'urgenza dettata dai tempi assegnati dall'amministrazione dell'interno per la consegna del certificato di residenza (nota del 30/5/2024 della Questura di Roma), i presupposti per la concessione del provvedimento *inaudita altera parte* ai sensi dell'art. 669-*sexies*, secondo comma, c.p.c.;

osservato sul punto che il tribunale, unitamente alla dottrina più autorevole, ritiene preferibile una lettura della norma nell'ampia prospettiva dell'*effettività* del provvedimento cautelare richiesto e che non ne riduca la portata in termini di stretta *attuabilità* della misura cautelare, consentendo di giungere ad una pronuncia senza contraddittorio in tutte le ipotesi che non ammettono dilazione;

visto l'art. 669-*sexies*, secondo comma, c.p.c.;

P.Q.M.

ordina al Comune di Latina, Ufficio anagrafe, di iscrivere il sig. [REDACTED], senza fissa dimora, nel registro della popolazione residente anagrafica;

fissa per la conferma, modifica o revoca del presente provvedimento l'udienza del 9/7/2024, ore 9:00;

assegna all'istante termine sino al 25/6/2024 per la notificazione del ricorso e del presente decreto.

dispone sin d'ora che l'udienza sia sostituita dal deposito di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni delle parti a norma dell'art. 127-ter c.p.c. (termine perentorio sino alla data e orario dell'udienza come sostituita).

Si comunichi.

Latina, 10/06/2024

Il giudice
Luca Venditto